



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	STANZIOLA	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RIZZI	MARIA CRISTINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PICCIOCCHI	AQUILINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7024/2018
depositato il 12/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF3030805827/2017 IVA-ALTRO 2012
contro:
AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI
VIA GUGLIELMO OBERDAN N. 1/3 80134 NAPOLI

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:
AVINO MARIO
VIA SAN PASQUALE 85 80040 TERZIGNO NA

difeso da:
AVINO MARIO
VIA SAN PASQUALE 85 80040 TERZIGNO NA

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 7024/2018

UDIENZA DEL

24/09/2018 ore 09:00

N°

10949

PRONUNCIATA IL:
24/09/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01/10/2018

Il Segretario

Antonio Esposito

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.5.2018, la _____ s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 27.12.2017 (TF3030805827/2017 – periodo di imposta 2012; Iva).

Ha eccepito la violazione delle regole sul contraddittorio amministrativo ed in particolare dell'art. 12 comma 7 della l. n. 212 del 2000 per l'inosservanza del termine dilatorio di giorni 60 tra l'emissione dell'avviso di accertamento ed il termine degli accertamenti stessi; ha poi eccepito la violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 633 del 1972 e del regime sanzionatorio di cui al d. lgs. N. 471 del 1997.

Ha chiesto, dunque, le conseguenti declaratorie.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate con memoria di controdeduzioni del 24.2.2018 chiedendo con vari argomenti il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso fondato e va accolto.

Non è in contestazione, ed è in atti documentato in riferimento all'accertamento oggetto della odierna impugnazione, che non sia stato rispettato il termine dilatorio, per la notifica dell'avviso di accertamento - avvenuta il 27.12.2017 - di sessanta giorni dalla stesura del verbale (è stato notificato solo verbale di accesso del 21.11.2017); non è stato, infatti, redatto il processo verbale di constatazione a chiusura delle operazioni avviate con il detto verbale di accesso.

La Corte di Cassazione con sentenza resa a sezioni unite ha da tempo chiarito come "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonерativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e

all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio" (Cass. sezioni unite, 29 luglio 2013, n. 18184).

Gli indicati motivi di urgenza non sono stati né dedotti né provati dall'ufficio.

Tali principi sono stati ribaditi di recente dalla Cassazione nella sentenza del 4.5.2018 n.1064 e nelle successive ordinanze del 10.4.2018 n. 8750 e del 31.7.2018 n. 20290.

In tali ordinanze è chiarito che tali garanzie: a) operano già in fase di accesso; b) si applicano anche agli accessi istantanei finalizzati alla mera acquisizione di documenti; c) non conoscono distinzione in base alla durata dell'accesso; d) impongono sempre la redazione di un verbale di chiusura delle operazioni (Cass. 2017, n. 11471 Cass. 2014 n. 2593).

E' chiarito anche che, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 comma 7 cit., non assume alcun rilievo la denominazione formale dei verbali redatti dai notificatori in presenza di un chiaro accesso (Cass. 2011, n. 18906).

E' poi evidente che la necessità del rispetto di tale termine non può considerarsi superata da eventuali richieste di accertamento con adesione, finalizzate ad un dialogo di tipo diverso.

Quindi, deve concludersi nel senso che "in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di 60 giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7 della l. 27 luglio 2000 n. 212" (Cass. 2015, n. 7843).

L'impugnato avviso va, dunque, annullato.

2. Le spese di lite vanno compensate in presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

P.Q.M.

La Commissione,

accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato avviso di accertamento;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, 24.9.2018

Il Giudice est.

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Il Presidente

Dott. Maurizio Stabile